

Relazione illustrativa

Il presente decreto costituisce la revisione delle disposizioni di attuazione della disciplina concernente l'Aiuto alla crescita economica, da qui in avanti ACE, introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

In particolare, con l'articolo 13-bis del DL 244 del 2016 è stata demandata a uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la revisione delle disposizioni, recate dal Regolamento 1 aprile 2009, n. 48 e dal decreto ministeriale del 8 giugno 2011, per la determinazione della base imponibile IRES e IRAP dei soggetti IAS/IFRS Adopter, ora applicabili anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC, nonché delle disposizioni recate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2012 concernente l'attuazione della disciplina dell'ACE.

La predetta revisione delle disposizioni di attuazione dell'ACE ha, quindi, come primo presupposto la gestione degli effetti delle modifiche apportate con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 in tema di composizione e struttura del bilancio dei soggetti diversi da coloro che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Si ricorda, al riguardo, che le nuove modalità di contabilizzazione dei fenomeni aziendali entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci del medesimo esercizio.

Inoltre, con la legge di bilancio 2017 è stato rivisto il meccanismo applicativo dell'agevolazione ACE per le persone fisiche e le società di persone esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria. Ciò ha reso necessario aggiornare le disposizioni di attuazione contenute nel nuovo capo II, rubricato "soggetti Irpef".

Ciò premesso, l'esperienza di questi primi anni di applicazione dell'agevolazione ACE ha messo in evidenza la necessità di affinare alcune norme di attuazione contenute nel precedente Decreto al fine di chiarire gli aspetti che hanno determinato incertezze in ordine alla determinazione dell'ACE stessa.

Inoltre, si è ritenuto opportuno rimodulare la disciplina antielusiva speciale al fine di intercettare le ipotesi di duplicazione del beneficio ACE, a fronte di un'unica immissione di denaro nell'ambito di un gruppo di società, operata per il tramite di operazioni intercorse con soggetti, pur appartenenti al medesimo gruppo, residenti in Paesi diversi dall'Italia.

L'obiettivo primario perseguito con l'ACE, tenendo conto delle esigenze di rafforzamento dell'apparato produttivo del sistema Paese, resta sempre quello di incentivare la capitalizzazione



delle imprese mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio. Si tratta di una misura di riequilibrio che intende attenuare il trattamento di sfavore del capitale di rischio rispetto al capitale di terzi.

Tuttavia, con le modifiche apportate all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con l'art. 1, comma 550, lett. d), L. 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito, anche legge di bilancio 2017), la ratio della disposizione si arricchisce di un secondo obiettivo: evitare che variazioni in aumento del capitale investito agevolabili vengano utilizzate per incrementare attività meramente finanziarie e non per realizzare una maggiore efficienza o il rafforzamento dell'apparato produttivo. Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, pertanto, in via strutturale *"la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010"*.

Di seguito, si riportano gli elementi di novità rispetto alle precedenti norme di attuazione e, ove ritenuto opportuno, chiarimenti in relazione alle disposizioni già vigenti che vanno ad integrare quanto già descritto nella relazione al precedente decreto. Per quanto non espressamente modificato dal presente decreto, quindi, restano validi i chiarimenti forniti nella relazione al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2012, ora abrogato.

CAPO I

SOGGETTI IRES

Fermo restando quanto si dirà in merito al comma 9 dell'articolo 5, per le società e gli enti commerciali non residenti, le disposizioni del presente decreto si applicano alle **stabili organizzazioni nel territorio dello Stato** con riguardo alla variazione in aumento del fondo di dotazione rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, tenendo in considerazione come il predetto fondo di dotazione, ai fini fiscali, possa anche essere figurativo nel senso che deve essere comunque determinato ai soli fini fiscali a prescindere dalle risultanze contabili.

In base a tale previsione, quindi, risulta chiarito (come già rappresentato dall'amministrazione finanziaria con la circolare n. 21/E del 2015) che:



- la base di partenza cui commisurare gli eventuali incrementi rilevanti ai fini dell'agevolazione ACE è rappresentata dal maggiore tra il fondo di dotazione contabile al 31 dicembre 2010 (al netto degli utili di esercizio) e il fondo congruo a fini fiscali in pari data (tenendo conto di principi condivisi in sede internazionale);
- le rettifiche fiscali effettuate in dichiarazione al fine di adeguare il fondo di dotazione al valore fiscalmente congruo ai sensi dell'articolo 152, comma 2, del Tuir, rilevano esclusivamente nel limite di tale valore e per il solo periodo d'imposta in cui sono operate.

Anche l'articolo 3 è stato adeguato al nuovo contesto normativo.

In particolare, con il comma 1 è stato eliminato il riferimento al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che avrebbe dovuto annualmente individuare, in base alla previgente normativa, il coefficiente di remunerazione da applicare alla base ACE, in virtù del nuovo assetto normativo secondo cui l'aliquota è fissata direttamente dalla legge (cfr. comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201).

In relazione alle modalità di gestione degli importi del rendimento nozionale che superano il reddito complessivo netto dichiarato (cd. eccedenza ACE), al comma 3 dell'articolo 3 sono state operate alcune modifiche per dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 19, comma 1, lett. b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 che hanno previsto, in sintesi, la facoltà di trasformazione delle eccedenze ACE del comparto IRES in credito d'imposta da utilizzare in compensazione con l'IRAP.

Il medesimo intervento si è reso necessario agli articoli 6 e 7, concernenti la disciplina del beneficio nei casi di applicazione dei regimi di tassazione su base consolidata, di cui all'articolo 117 e seguenti del Tuir, e di tassazione per trasparenza delle società di capitali, di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir.

In particolare, le modifiche apportate all'articolo 6 prevedono che i singoli partecipanti al consolidato determinano la propria base ACE e la utilizzano per ridurre il proprio reddito. Nel caso in cui si genera un'eccedenza ACE, tale eccedenza va prioritariamente, e nei limiti del reddito del gruppo, attribuita alla *fiscal unit*. La quota di eccedenza non attribuita alla *fiscal unit* può essere, anche parzialmente:

- riportata nei periodi d'imposta successivi ai fini della determinazione del reddito imponibile della singola società;
- trasformata in credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai fini IRAP in capo alla singola società.



Per quanto attiene, invece, al regime di trasparenza fiscale, le modifiche all'articolo 7 implicano, in primo luogo, la facoltà per il soggetto di attribuire l'eccedenza maturata a ciascun socio in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione agli utili o, in alternativa, utilizzarla in tutto o in parte, in compensazione ai fini IRAP.

Nel caso in cui si sia optato per l'attribuzione, totale o parziale, dell'eccedenza a beneficio del socio, quest'ultimo, previo utilizzo dell'eccedenza ricevuta a riduzione del proprio reddito d'impresa, potrà scegliere, anche parzialmente, di:

- riportare nei periodi d'imposta successivi l'eccedenza non utilizzata;
- trasformare tale eccedenza in credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai fini IRAP.

A seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, la determinazione delle variazioni del capitale proprio è interessata da numerosi cambiamenti sia in relazione alle nuove previsioni di riduzioni di base ACE (si pensi, ad esempio, agli investimenti non meritevoli volti a incrementare solo attività finanziarie) sia in merito agli effetti delle nuove modalità di contabilizzazione delle operazioni aziendali adottate dai soggetti diversi dagli IAS/IFRS.

Rilevano come **elementi positivi della variazione del capitale proprio**:

- a) i conferimenti in denaro;
- b) gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

Per quanto concerne gli **elementi negativi della variazione del capitale proprio**, rilevano le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.

Al **comma 3** dell'articolo 5 è stato precisato l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel comma 6-*bis* del dl 201 del 2011. Per effetto del nuovo comma 6-*bis* dell'art. 1 del D.L. n. 201/2011, per i soggetti diversi dalle banche e assicurazioni, è sterilizzata la variazione in aumento del capitale proprio fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 8/E del 7 aprile 2017, la previsione, pur essendo collocata in un apposito comma, stante il suo carattere sistematico non può essere oggetto di disapplicazione, mediante la presentazione all'Agenzia delle entrate di apposito interpello probatorio e rappresenta una delle componenti strutturali che genera variazioni diminutive del capitale proprio.

Con particolare riferimento ai soggetti esclusi dall'ambito di applicazione della norma, si segnala che la locuzione "banche ed assicurazioni" deve essere valutata, come previsto al comma 3,



includendo in tale novero di soggetti tutti coloro che svolgono attività finanziarie ed assicurative di cui alla sezione K dell'ATECOFIN 2007.

Non possono essere assimilati ai soggetti che svolgono attività di cui alla sezione K dell'ATECOFIN 2007 - e devono quindi sottostare ai limiti imposti dalla norma in termini di sterilizzazione della variazione in aumento del capitale proprio - le holding diverse da quelle finanziarie (ovvero quelle holding il cui attivo patrimoniale è costituito prevalentemente da partecipazioni in imprese diverse da quelle finanziarie). In questa ultima categoria rientrano, altresì, tutti quei soggetti che svolgono attività che non configurano operatività nei confronti del pubblico, sulla base di quanto previsto nell'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, se inclusi in un gruppo di soggetti che svolgono prevalentemente attività diverse da quelle finanziarie.

Per tali soggetti, quindi, la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Al fine di individuare l'ambito oggettivo del predetto **comma 3**, si evidenzia che per "titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni" deve farsi riferimento alla nozione recata dall'art. 1, comma 1-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), includendo altresì le quote di OICR. Non rientrano tra le operazioni rilevanti ai fini del presente comma i pronti contro termine, tuttavia, in considerazione della circostanza per cui, dal punto di vista sostanziale, è possibile sostenere che si acquisisca, seppur temporaneamente, una somma di denaro che può potenzialmente essere utilizzata per duplicare l'agevolazione, le operazioni di pronti contro termine devono considerarsi assimilate a quelle rientranti nell'ambito oggettivo della disciplina antielusiva di cui al comma 3, lettera c) dell'articolo 10. Alla medesima conclusione deve giungersi in merito alle forme di finanziamento infragruppo operate mediante l'acquisto di titoli emessi da soggetti del gruppo stesso. Detti titoli, quindi, non sono inclusi nell'alveo del comma 3 dell'articolo 5, ma devono essere considerati nella determinazione dell'incremento dei crediti da finanziamento di cui alla citata lettera c) del comma 3 dell'articolo 10.

Non sono, altresì, inclusi tra i titoli e valori mobiliari gli acquisti operati per fini strettamente funzionali ad assicurare la compensazione e la conclusione dei contratti stipulati sui mercati regolamentati di titoli.



Gli incrementi rilevanti, poi, anche per ragioni di semplificazione, devono essere misurati così come emergono dal bilancio di esercizio, dando rilievo anche a fenomeni valutativi.

Il **comma 4** definisce gli elementi negativi della variazione del capitale proprio. Con le modifiche operate è stata inclusa anche l'ipotesi di riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie effettuato ai sensi dell'articolo 2357-bis c.c.. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi di acquisto di azioni proprie che avvenga in esecuzione di una delibera dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni. Va da sé, che anche per i soggetti IAS/IFRS *adopter* la riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie, effettuato ai sensi dell'articolo 2357-bis c.c., assume carattere di definitività, in quanto assimilabile ad una restituzione di patrimonio, a prescindere dalla quota di incremento di capitale proprio di cui alla lettera b) del comma 2.

Qualora, invece, le azioni proprie siano acquistate per motivi diversi da quelli appena indicati, la visione giuridico-formale dei fatti aziendali che caratterizza le modalità di calcolo dell'agevolazione ACE, prescindendo dal trattamento contabile dell'operazione - che a partire dal 2016 risulta allineata per soggetti IAS/IFRS *adopter* ed ITA *gaap* - comporta i seguenti effetti:

- a seguito dell'acquisto di azioni, si registra una riduzione di capitale proprio fino a concorrenza degli utili che abbiano concorso, in precedenza, ad incrementare il capitale proprio in forza della lettera b) del comma 2;
- a seguito della rivendita delle predette azioni, si ripristina l'incremento di patrimonio legato agli utili precedentemente sterilizzati dalla base ACE; inoltre, se il corrispettivo derivante dalla cessione delle azioni proprie è superiore al costo di acquisto, l'incremento di patrimonio netto registrato in bilancio è assimilato ad una variazione in aumento di cui alla lettera a) del comma 2 (conferimenti in denaro). Qualora la cessione delle azioni avvenisse ad un valore inferiore a quello di acquisto, la riduzione di base ACE diverrebbe definitiva per un ammontare pari alla differenza tra i predetti valori, a prescindere dalla composizione originaria della base ACE.

La previsione è finalizzata ad assicurare effetti analoghi sui diversi soggetti economici a prescindere dalle regole contabili adottate. A partire dal 1° gennaio 2016, infatti, l'acquisto di azioni proprie, sia in base alla nuova formulazione degli OIC sia in base allo IAS 32, è rilevato a diretta riduzione del patrimonio netto senza procedere alla costituzione di alcuna riserva. Pertanto, gli effetti delle operazioni sulle azioni proprie - nei casi diversi da quelli di cui all'articolo 2357-bis c.c. - restano



invariati rispetto alle modalità di calcolo dell'agevolazione poste in essere nei periodi d'imposta precedenti alle nuove tecniche di rilevazione contabile.

Con le modifiche apportate al **comma 5** dell'articolo 5 è stato regolamentato l'effetto ai fini dell'agevolazione della nuova modalità di contabilizzazione (previste dagli OIC 15 e OIC19) dei prestiti infruttiferi erogato dal socio. In tali ipotesi, infatti, il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione, implica, in determinati casi, la rilevazione da parte della società beneficiaria di un apporto figurativo (a patrimonio netto) cui farà fronte la rilevazione di interessi passivi figurativi (a conto economico) lungo la durata del prestito. Metodo di contabilizzazione, peraltro, già previsto per i soggetti IAS/IFRS *adopter*.

In proposito, si segnala che ai fini dell'agevolazione ACE la variazione in aumento del capitale proprio assume rilevanza a partire dalla data in cui un debito viene a trasformarsi in capitale. Nell'ipotesi di obbligazioni convertibili in azioni, disciplinata dall'art. 2420-*bis* del codice civile, tale momento è individuabile nell'atto di conversione del prestito originario. Di contro, nell'ipotesi di prestito infruttifero la ricostruzione giuridico-formale dell'operazione (cui si ispira la disciplina ACE) non sarà mai interessata - fermo restando atti aggiuntivi di rinuncia da parte dei creditori - dalla conversione del debito in capitale, poiché il dato contrattuale impone la restituzione delle somme prestate.

In virtù della citata ricostruzione, considerazioni di carattere sistematico, hanno comportato la previsione di cui al comma 5 che dispone l'irrilevanza dell'apporto registrato in bilancio a fronte dei citati prestiti infruttiferi. Tale previsione, ovviamente, si applica anche alle ipotesi in cui i prestiti infragruppo siano operati ad un tasso nominale diverso, in misura significativa, da quello di mercato.

Coerentemente con tale previsione, è stato integrato il **comma 2 dell'articolo 10** escludendo tra le ipotesi di sterilizzazione dell'agevolazione, a causa dei conferimenti operati a favore di altri soggetti del gruppo, l'incremento del valore delle partecipazioni registrato dal socio che pone in essere l'operazione di finanziamento in un'altra società del gruppo. Va da sé che l'apporto (imputato ad incremento della partecipazione) iscritto dal finanziatore va considerato anch'esso come parte integrante del finanziamento, ai fini della lettera c) del comma 3 dell'articolo 10.

Agli effetti della disciplina dell'ACE, per espressa previsione del comma 6 dell'articolo 5 del presente decreto, costituiscono riserve di utili non disponibili – che non rilevano, quindi, come elemento positivo della variazione ACE - le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione



nonché quelle formate con utili realmente conseguiti che, per obbligo di legge, non sono distribuibili né utilizzabili ad altri fini (copertura perdite e aumenti gratuiti di capitale).

Al riguardo, è necessario chiarire che le riserve rilevate in bilancio rientrano nella categoria delle cd. riserve disponibili ai fini ACE nell'ipotesi in cui è consentito almeno uno dei predetti utilizzi (si pensi, ad esempio all'ipotesi della riserva legale che non ha raggiunto il limite di cui al comma 1 dell'articolo 2430 del codice civile).

Per quanto concerne, invece, gli effetti sull'utile agevolabile derivanti dalla rilevazione degli errori contabili cd. rilevanti (secondo quanto previsto dai principi contabili) la determinazione della base ACE è da operare mediante l'utilizzo degli istituti che consentono l'emendabilità della dichiarazione originariamente presentata, con conseguente irrilevanza delle poste di correzione iscritte nello stato patrimoniale o nel conto economico.

Nelle ipotesi di operazioni di cessione di aziende o rami d'azienda operate da soggetti che adottano i principi contabili internazionali e risultano *under common control* le riserve rilevate in bilancio dal cedente, in coerenza con le previsioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 48 del 1° aprile 2009, sono assimilabili agli incrementi di capitale proprio di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5. Si rammenta, inoltre, che la riserva iscritta dai soggetti IAS/IFRS *adopter* in applicazione delle regole di contabilizzazione delle operazioni con pagamento basato su azioni di cui all'IFRS 2 non è inclusa tra gli incrementi di capitale proprio rilevanti ai fini ACE in quanto rappresenta la contropartita della prestazione di opere e servizi.

Ancora, in considerazione della modifica intervenuta all'art. 2357-ter c.c. in base alla quale, dal 1° gennaio 2016, l'acquisto di azioni proprie deve essere rilevato direttamente a riduzione del patrimonio netto alimentando un'apposita riserva negativa (secondo l'OIC 28), non è più presente in bilancio la riserva per acquisto azioni proprie che era stata inclusa tra le riserve non distribuibili né utilizzabili a copertura perdite e aumenti di capitale. I riflessi sulla determinazione dell'agevolazione sono stati gestiti con le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 5.

Infine, sempre in tema di riserve indisponibili, la nuova formulazione del **comma 8 dell'articolo 5** ha espressamente escluso dalle variazioni del capitale proprio le riserve formate con utili che derivano dalla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati.

Tale previsione si è resa necessaria sulla base delle peculiari regole previste dal codice civile in ordine alle riserve di questo tipo. In particolare:

- gli utili che derivano dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati non utilizzati con finalità di copertura, non sono distribuibili, ma disponibili solo ad altri fini;



- la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi (c.d. riserva da CFH – voce A.VII) non è rilevante ad alcun fine ai sensi dell'art. 2426, comma 1, numero 11-bis, codice civile.

Ciò premesso, in considerazione che gli utili derivanti dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati sono influenzati da fenomeni meramente valutativi, si è ritenuto necessario sterilizzare gli effetti di tali valutazioni, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione adottate in bilancio, dall'attivazione delle tecniche contabili di copertura e dal regime di disponibilità ACE delle riserve stesse. Va da sé, quindi, che tale previsione è rilevante anche per i soggetti IAS/IFRS *adopter*. Con particolare riferimento alle ipotesi di copertura di *fair value*, tuttavia, si precisa che la quota di utili non esclusa dagli incrementi di capitale proprio rilevanti è determinata compensando gli effetti della valutazione dello strumento finanziario derivato e quelli dello strumento sottostante. In sintesi, quindi, solo nell'ipotesi in cui le oscillazioni positive del derivato siano superiori a quelle negative del sottostante si registra un utile che deve essere neutralizzato ai fini della disciplina ACE. Da ultimo, la **lettera b) del comma 8 dell'articolo 5** disciplina gli effetti sul calcolo della variazione del capitale proprio nell'ipotesi di conferimento di azienda. Ferma la neutralità fiscale dell'operazione di cui all'art. 176 del T.U.I.R., è necessario considerare che la rappresentazione contabile del conferimento di azienda non è regolamentata da alcun principio contabile nazionale con l'effetto che esistono prassi diverse circa il trattamento da riservare ai plusvalori che potrebbero emergere nel bilancio del conferente a seguito della suddetta operazione. Ciò premesso, al fine di garantire le medesime modalità di calcolo dell'agevolazione a prescindere dalle regole contabili adottate, si è ritenuto necessario considerare non rilevanti, ai fini dell'agevolazione ACE, gli utili derivati da tale operazione. Va da sé, che tale previsione trova applicazione anche in relazione ai soggetti IAS/IFRS *adopter* con riferimento alle operazioni di conferimento sia se rilevate ai sensi dell'IFRS 3 sia se registrate secondo la prassi che orienta le operazioni *under common control*.

Nel comma 9 è chiarito che per le stabili organizzazioni di imprese non residenti le rettifiche fiscali effettuate in dichiarazione al fine di adeguare il fondo di dotazione al valore fiscalmente congruo ai sensi dell'articolo 152 comma 2 del Tuir rilevano esclusivamente nel limite di tale valore e solo per il periodo d'imposta in cui le stesse vengono operate.

Si tratta, in particolare, delle variazioni in aumento operate in dichiarazione per un importo pari agli interessi passivi correlati ai debiti riclassificati figurativamente per raggiungere la congruità fiscale (generando, nella sostanza, un'implicita riclassificazione dei debiti iscritti in bilancio in fondo



di dotazione come illustrato al punto precedente). In altri termini, il fondo di dotazione effettivo integrato con l'importo dei debiti riclassificati correlati agli interessi passivi oggetto di variazione in aumento effettuata in dichiarazione (c.d. rettifica fiscale) non può andare oltre il limite di congruità fiscale.

Per quanto concerne, inoltre, le disposizioni di attuazione contenute nel **comma 7 dell'articolo 5** si evidenzia che le stesse si sono rese necessarie al fine di regolamentare gli effetti sulla determinazione dell'agevolazione ACE derivanti dalle rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi contabili così come aggiornati dall'OIC in base all'art. 9-bis del D.lgs. n. 38 del 2005 e all'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 139 del 2015.

In particolare, sono stati considerati rilevanti ai fini del calcolo dell'incremento di capitale proprio gli effetti derivanti dalle nuove modalità di contabilizzazione delle due seguenti fattispecie:

- a) costi di ricerca e pubblicità: in sede di prima adozione, infatti, si registra l'eliminazione della relativa quota non più capitalizzabile;
- b) criterio del costo ammortizzato: in sede di prima adozione, nell'ipotesi di applicazione retrospettica delle nuove regole contabili, si registra nello stato patrimoniale il valore residuo dell'effetto del meccanismo di attualizzazione dei crediti, titoli e debiti.

Entrambi i fenomeni comportano un effetto immediato sul conto utili/perdite portati a nuovo e, successivamente, si riflettono sulla dinamica delle future componenti di reddito da essere generate (assenza di ammortamenti per le spese non più capitalizzabili e diversa dinamica dei proventi/oneri finanziari di crediti, titoli e debiti).

In considerazione dei predetti effetti contabili, si è ritenuto opportuno considerare rilevanti ai fini del calcolo della variazione di capitale proprio le rettifiche operate in sede di prima adozione, garantendo contestualmente la rilevanza (o l'assenza di peso) dei *reversal* futuri.

Con particolare riferimento alla lettera b), coerentemente all'irrilevanza degli incrementi di patrimonio netto derivanti da finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci prevista nel comma 4 dell'articolo 5, anche in sede di prima adozione dei principi contabili la medesima rappresentazione contabile non assume rilevanza ai fini della determinazione della variazione in aumento derivante dai conferimenti in denaro (di cui alla lettera a) del comma 2).

Con le modifiche operate al **comma 7**, tale orientamento è esteso anche ai soggetti IAS/IFRS *adopter* esclusivamente in riferimento alle fattispecie espressamente riportate. Restano fermi i vincoli di indisponibilità della riserva FTA previsti nel decreto legislativo n. 38 del 2005.



Non rientrano in tali previsioni gli effetti di quei fenomeni contabili la cui rilevanza è sterilizzata anche negli esercizi successivi a quello di prima applicazione dei principi contabili. Si tratta, ad esempio, del caso già evidenziato dei prestiti infruttiferi (o di quelli a tasso diverso da quello di mercato) erogati dal socio. Tutte le ipotesi non menzionate nel testo del comma 7 sono da considerarsi non rilevanti ai fini della determinazione della base ACE.

L'art. 11 del decreto (limite del patrimonio netto) prevede che, in ciascun esercizio, la variazione in aumento rilevante ai fini ACE, così come risultante dalla somma di variazioni positive e negative, non può comunque **eccedere il patrimonio netto** risultante dal relativo bilancio (incluso l'utile di esercizio). La citata disposizione, inoltre, richiede che il patrimonio netto di bilancio debba essere in ogni caso assunto al netto delle riserve per acquisto azioni proprie. Tale previsione, stante le nuove modalità di rappresentazione contabile derivante dalla riforma contenuta nel D.lgs. n. 139/2015, si applica a tutti i soggetti, a prescindere dai principi contabili adottati in bilancio.

Capo II

SOGGETTI IRPEF

L'articolo 8 del presente decreto disciplina le modalità di calcolo della base ACE per i soggetti IRPEF ovvero per le imprese individuali e per le società di persone operanti in regime di contabilità ordinaria, per natura o per opzione.

In proposito, si evidenzia che con la legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017) è stato modificato il regime di determinazione della base ACE per i suddetti soggetti al fine di equipararlo, a decorrere dal 2016, a quello previsto per i soggetti Ires, ossia secondo il criterio "incrementale", che misura gli incrementi e decrementi di capitale proprio, nonché le regole per la rilevazione di tali variazioni (ad esempio, i conferimenti rilevano solo se effettuati in danaro e a partire dalla data del versamento – *pro rata temporis*). Nella sostanza, vengono equiparati i soggetti e determinata l'ACE nello stesso modo indipendentemente dalla forma giuridica assunta dall'impresa.

L'incremento di capitale proprio rileva in modo analogo a quello previsto per i soggetti IRES:

- a) conferimenti in danaro;
- b) accantonamenti di utili e riserve disponibili;
- c) riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci (o all'imprenditore) a qualsiasi titolo.

Tali nuove regole, tuttavia, non sono state adottate anche per il periodo pregresso (2011-2015). Esigenze di semplificazione hanno indotto a considerare rilevante, a tali fini, esclusivamente la



differenza, a condizione che sia positiva, tra il patrimonio netto del 2015 e quello del 2010. In tal modo, si è evitato di richiedere ai soggetti Irpef di ricalcolare la base ACE, secondo il nuovo criterio, anche per il periodo 2011-2015, che avrebbe comportato complessi calcoli in funzione di un'analisi dettagliata di tutti i prelevamenti di utili e i conferimenti in denaro effettuati in quel periodo.

Tale differenza costituisce una base ACE "di partenza" per i soggetti Irpef, che sostituisce il calcolo degli incrementi e decrementi di capitale proprio (secondo le regole dettate per i soggetti IRES) realizzati dall'esercizio 2011 al 2015.

Pertanto, diversamente dal passato in cui per imprese individuali e società di persone in regime di contabilità ordinaria (per natura o per opzione) assumeva quale entità agevolabile agli effetti ACE il patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio e, dunque, nessuna rilevanza aveva la variazione di capitale proprio di cui all'art. 5 del presente decreto, la determinazione dell'ACE che si effettua a decorrere dal periodo d'imposta 2016, per i soggetti in contabilità ordinaria, è attuata aggiungendo sempre agli incrementi di capitale proprio (nell'accezione analoga a quella prevista per i soggetti IRES) la differenza positiva fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010.

In pratica dall'esercizio 2016, le imprese IRPEF in contabilità ordinaria determinano la base ACE come sommatoria di 2 elementi:

- 1) differenza positiva tra patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2010;
- 2) incremento patrimoniale formatosi dal 2016 e determinato con le regole IRES sopra indicate.

L'elemento *sub* 1), come già precisato, trova la propria genesi normativa nell'art. 1, comma 552, della legge n. 232 del 2016, il quale, nell'ottica di estendere ai soggetti IRPEF le modalità di calcolo in vigore per i soggetti IRES, "assimila" alla variazione di capitale proprio la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010.

In tale contesto, la lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 in commento, nel precisare che concorre alla determinazione dell'agevolazione "*la differenza positiva*" tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e quello al 31 dicembre 2010, rende irrilevante l'eventuale decremento patrimoniale ("differenza negativa") tra il patrimonio netto del 2015 e quello del 2010 ai fini del calcolo della base ACE, assumendo, in buona sostanza, in tale ultimo caso, valore pari a "zero".

L'elemento *sub* 2) rappresenta una componente variabile che, come per le società di capitali, tiene conto (con le medesime regole) esclusivamente degli incrementi (ad esempio, versamenti



dell'imprenditore e dei soci e accantonamenti di utili a riserve) e dei decrementi (tipicamente i prelievi di utile) del patrimonio netto rilevati nell'esercizio 2016 (e in quelli successivi).

Le riduzioni di capitale proprio rilevanti a decorrere dal 2016 incidono sulla differenza positiva di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8. Ciò significa, nella sostanza, che l'importo positivo assunto come elemento *sub* 1) del calcolo dell'ACE risulta assorbibile da futuri decrementi di base ACE generati dal 2016.

A differenza di quanto avviene per le società di capitali, il comma 3, con specifico riferimento agli accantonamenti di utili, ne dispone la rilevanza nell'esercizio di maturazione, al netto di eventuali prelevamenti in conto utile; ciò in ragione della possibile mancanza dell'obbligo dell'adozione di delibere assembleari ai fini della destinazione dell'utile a riserva per le imprese individuali e per le società di persone. Tale deroga, peraltro, è presente anche per il calcolo della differenza di cui al punto *sub* 1), per cui il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e quello al 31 dicembre 2010 sono assunti al lordo degli utili maturati in tali periodi.

Nel caso in cui non sia possibile calcolare la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 in quanto l'impresa era in regime di contabilità semplificata nel 2010 (e, eventualmente, anche in taluni degli anni successivi del quinquennio 2011-2015), il comma 4 specifica che, in luogo della predetta differenza, l'impresa, ai fini della base ACE, deve determinare la differenza positiva tra il patrimonio netto dell'ultimo esercizio del quinquennio (2011 – 2015) in cui l'impresa ha operato in contabilità ordinaria ed il valore del medesimo patrimonio desumibile dal prospetto delle attività e passività esistenti all'inizio del periodo d'imposta di prima applicazione (nel citato quinquennio) del regime di contabilità ordinaria, redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.

In sostanza, in considerazione della finalità di considerare agevolabile l'incremento di patrimonio netto registrato nei periodi di vigenza della disciplina ACE, si dà rilevanza all'incremento che lo stesso ha avuto nel quinquennio 2011-2015 determinabile nei periodi d'imposta in cui il soggetto era in regime di contabilità ordinaria. Ciò comporta che:

- a) se nel 2010 il soggetto era in contabilità ordinaria il patrimonio netto di quell'anno costituisce sempre il sottraendo della richiamata differenza;
- b) se nel 2010 il soggetto era in contabilità semplificata il sottraendo della differenza è rappresentato dal patrimonio netto desumibile dal prospetto delle attività e passività esistenti all'inizio del periodo d'imposta di prima applicazione (nel citato quinquennio) del



regime di contabilità ordinaria, redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689. In tal modo si rende rilevante anche l'incremento di patrimonio netto per quell'anno;

- c) il minuendo della differenza è sempre rappresentato dal patrimonio netto al 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio 2011-2015 in contabilità ordinaria.

Ne consegue, ad esempio, che la base ACE del quinquennio 2011-2015 è determinabile anche da un soggetto che è stato in contabilità ordinaria in un solo anno come differenza tra patrimonio netto al 31 dicembre di quell'anno e patrimonio netto all'inizio dello stesso anno o, ancora, da un soggetto che è stato in contabilità ordinaria solo nel 2014 e nel 2011 come differenza tra patrimonio netto al 31 dicembre 2014 e patrimonio netto all'inizio del 2011. In tale ultimo caso, quindi, si può osservare che i periodi in contabilità semplificata del 2012 e del 2013 non influenzano il calcolo della base ACE (nel senso che il soggetto avrebbe determinato la base ACE nello stesso modo anche se fosse stato in contabilità ordinaria per tutto il periodo 2011-2014), tuttavia, eventuali variazioni di patrimonio netto che si fossero verificate in tali periodi producono effetti su tale calcolo: ciò appare in linea con la circostanza che anche nel regime previgente, nell'esempio prospettato, si sarebbe data rilevanza all'intero patrimonio netto del 2014, indipendentemente da quanto di questo si fosse formato nei periodi d'imposta in contabilità semplificata.

Il comma 5 chiarisce, altresì, che nel caso ulteriore di imprese costituite successivamente al 31 dicembre 2010 rileva, ai fini del calcolo dell'agevolazione, ed in luogo della differenza di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8, l'intero valore del patrimonio netto dell'ultimo esercizio di applicazione del regime di contabilità ordinaria nel corso del quinquennio 2011 – 2015. Anche tale scelta appare coerente con quanto fin qui esaminato, in quanto rende rilevante l'intero incremento di patrimonio avuto nel periodo di vigenza della disciplina ACE e, quindi, all'intero patrimonio.

Il comma 6 disciplina, invece, a regime, i casi di passaggio dal sistema di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria. In sostanza, mentre i commi 4 e 5 si preoccupano di fornire le regole di determinazione della lettera a) del comma 2, il comma 6 fissa le regole per il calcolo dell'ulteriore elemento indicato alla successiva lettera b).

In tale contesto, posto che il beneficio ACE è determinabile solo nei periodi d'imposta in contabilità ordinaria e, a decorrere dal 2016, rilevano esclusivamente gli incrementi e decrementi (che sarebbero rilevanti anche ai fini IRES), è apparso opportuno escludere *tout court* le fattispecie atte a variare il patrimonio netto nei periodi in regime di contabilità semplificata, contrariamente, quindi,



a quanto indicato per la determinazione dell'elemento *sub 1*). In altri termini, in via generale, eventuali variazioni di patrimonio netto verificatisi in regime di contabilità semplificata non devono influenzare la base ACE poiché rilevano solo gli incrementi o decrementi (che sarebbero rilevanti anche ai fini IRES) effettuati nei periodi in regime di contabilità ordinaria. In sostanza, i periodi in contabilità semplificata vanno sempre esclusi dal computo.

Ciò si evince anche dal comma 6 che pone una deroga a tale principio di generale irrilevanza dei periodi in contabilità semplificata per motivi di tutela erariale. In esso, infatti, è stabilito che la base ACE deve essere ridotta della diminuzione di patrimonio netto avvenuta nel corso delle annualità di applicazione del regime di contabilità semplificata. Tale diminuzione è desumibile dalla differenza negativa tra il patrimonio netto come risultante dal prospetto delle attività e passività esistenti all'inizio del periodo d'imposta in cui si accede al regime di contabilità ordinaria (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689) e il patrimonio netto dell'ultimo esercizio di applicazione del regime di contabilità ordinaria. Ciò comporta, anche in considerazione di quanto sopra esaminato, che:

- a) se il soggetto è sempre stato in contabilità semplificata e transita nel regime di contabilità ordinaria nel 2016 o in uno degli anni successivi, da tale anno rileverà incrementi e decrementi secondo le regole previste per i soggetti IRES;
- b) se il soggetto è stato in contabilità ordinaria in almeno uno degli anni del quinquennio 2011-2015, e dal 2016 in poi, all'elemento *sub 1*), determinato secondo le regole sopra indicate, andranno sommati algebricamente gli incrementi e decrementi rilevanti dal 2016 in avanti;
- c) se il soggetto è sempre stato in contabilità ordinaria, i successivi periodi in contabilità semplificata rileveranno, nel periodo di rientro in contabilità ordinaria, solo se e nella misura in cui hanno ridotto il patrimonio netto, come diminuzione della base ACE.

Capo III

Disposizioni comuni

Nell'articolo 9 sono stati identificati alcuni casi di esclusione soggettiva dell'agevolazione ACE, avendo riguardo a quei soggetti che si trovano in procedure non finalizzate alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica per le quali, peraltro, si applicano criteri di determinazione del reddito diversi da quelli ordinari.



Con particolare riferimento al secondo dei predetti requisiti, si è ritenuto opportuno integrare il precedente elenco al fine di chiarire la portata applicativa e risolvere alcune incertezze generate dalla precedente formulazione.

In particolare, all'art. 9, lett. e), sono state aggiunte le società agricole che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del Tuir.

Al riguardo, si ricorda, infatti, che il regime d'imposizione opzionale, introdotto dal legislatore con il comma 1093 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), si pone in alternativa al regime analitico di determinazione del reddito d'impresa, le cui regole sono contenute nella sezione I del capo II del titolo II del TUIR. La determinazione del reddito su base catastale comporta l'esclusione dal beneficio ACE al pari di quanto era stato già precisato per i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari come le imprese marittime in regime di *tonnage tax*.

Ciò detto, si segnala che il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27 settembre 2007, n. 213 (di attuazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2007) prevede che *"Il reddito derivante dal contemporaneo svolgimento di attività imprenditoriali non ricomprese nella determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi va calcolato secondo le ordinarie regole per la determinazione del reddito d'impresa"*.

Pertanto, analogamente ai soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime della *tonnage tax* ma per i quali resta prevalente l'attività oggetto di determinazione analitica del reddito, rientrano nell'ambito soggettivo del beneficio ACE i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la determinazione del reddito su base catastale, ma per i quali resta prevalente lo svolgimento di attività imprenditoriali non ricomprese nella determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 32 del Tuir. Ai fini della determinazione dell'attività prevalente, si ha riguardo a quella che determina il maggiore ammontare di ricavi, da considerare nella accezione contabile, analogamente a quanto previsto per i soggetti in regime di *tonnage tax*.

Disposizioni antielusive

Come anticipato in premessa, in attuazione di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, l'articolo 10 reca **disposizioni di carattere antielusive** tese ad evitare, soprattutto nell'ambito dei gruppi societari, effetti moltiplicativi del beneficio.



A seguito dell'evoluzione della disciplina ACE si è ritenuto necessario rimodulare il perimetro di applicazione della disciplina antielusiva specifica atta ad assolvere in modo più incisivo la stessa funzione di cautela fiscale della norma di carattere generale contenuta nell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000.

Con le modifiche apportate al comma 1 è stata individuata in maniera più puntuale la **nozione di gruppo** ai fini della disciplina antielusiva speciale di cui all'articolo 10. In relazione alla partecipazioni possedute dai familiari deve farsi riferimento all'articolo 5, comma 5, del Tuir.

Le disposizioni antielusive operano, dunque, su un duplice ordine di livelli.

Con i commi 2 e 3 dell'articolo 10 sono state individuate alcune operazioni specifiche effettuate prevalentemente tra società appartenenti al medesimo gruppo al verificarsi delle quali opera in modo automatico un meccanismo di neutralizzazione della base di calcolo dell'ACE.

In particolare, vi rientrano quelle operazioni che potrebbero prestarsi al raggiungimento di fini elusivi nel presupposto che la direzione unitaria e la pluralità soggettiva presente all'interno del gruppo favoriscono capitalizzazioni di comodo. Questo meccanismo di neutralizzazione dell'ACE agisce, di regola, sulle società che operano gli investimenti idonei a generare la moltiplicazione del beneficio, conservando la rilevanza dell'apporto in capo alla società ricevente, in coerenza con la posizione di utilizzatrice dell'apporto medesimo e, solo in alcuni casi, direttamente a detrimento degli incrementi di patrimonio netto delle società che ricevono gli apporti.

In particolare, il comma 2 mira ad evitare che a fronte di una sola immissione di denaro possa essere moltiplicata la base di calcolo dell'ACE mediante una reiterazione di atti di apporto a catena all'interno delle società del gruppo.

La norma è, quindi, finalizzata a evitare che, a fronte di un'unica immissione di capitale, si creino variazioni in aumento del capitale proprio in più soggetti appartenenti allo stesso gruppo.

I conferimenti in questione sono quelli effettuati da soggetti del gruppo in favore di altre società di capitali ed enti equiparati sempre appartenenti al gruppo, prescindendo quindi dalla circostanza per cui i destinatari dei predetti conferimenti debbano essere soggetti inclusi nell'ambito di applicazione della disciplina ACE. La sterilizzazione opera sulla società conferente. Sulla base della nuova formulazione del comma 1, anche i conferimenti in denaro che vengono effettuati in favore di società di capitali (o enti equiparati) non residenti del gruppo, determinano penalizzazioni a carico della società conferente. La fattispecie, di per sé, potrebbe produrre una proliferazione della base per il calcolo dell'ACE che la nuova disciplina antielusiva speciale tende a contrastare.



Per quanto riguarda le operazioni fra società appartenenti al gruppo, i commi 2 e 3 individuano, in sostanza, tre fattispecie cui è riconducibile l'immediata sterilizzazione dell'ACE: i conferimenti in denaro, l'acquisizione di partecipazioni e aziende, l'incremento dei crediti di finanziamento rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

In relazione alle operazioni di acquisto (o incremento) di partecipazioni intercorse con una società appartenente al gruppo rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina antielusiva anche le ipotesi in cui non si determini direttamente in capo all'acquirente il controllo sulla società oggetto di trasferimento.

In considerazione dell'inclusione nel perimetro della disciplina antielusiva di tutte le operazioni di cui all'articolo 10 poste in essere con soggetti del gruppo anche non agevolabili, in presenza di gruppi costituiti esclusivamente da soggetti localizzati in Paesi che consentono lo scambio di informazioni, la nuova disciplina antielusiva consente di escludere che vi sia il pericolo, concreto o astratto, che l'apporto proveniente dall'Italia sia stato veicolato da una controllante residente ad un soggetto non residente e gli apporti provenienti dall'estero diventano idonei a duplicare il beneficio ACE in capo alla società conferitaria residente.

Di contro, qualora all'interno della compagine sociale vi sia la presenza di uno o più soci - anche se gli stessi non possiedono il controllo - localizzati in Stati o territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni - la conferitaria residente deve considerare gli apporti provenienti dall'estero come irrilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa alla stessa stregua degli apporti in natura.

Per l'individuazione Paesi che consentono lo scambio di informazioni deve continuare a farsi riferimento alla lista di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 239/1996. Al riguardo, in considerazione della rilevanza che l'esame dei flussi di denaro infragruppo (movimentati mediante operazioni di cui all'articolo 10) assume ai fini dell'applicazione della disciplina antielusiva in parola, non essendo possibile ricostruire la presenza di operazioni di cui all'articolo 10 poste in essere dal 1° gennaio 2011 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) al momento della sottoscrizione degli accordi che comportino l'inclusione nella White List e, pertanto, non risulti possibile esaminare i flussi di denaro avvenuti nei periodi precedenti a tale accordo (i.e. mancata sussistenza di scambio di informazioni per i periodi descritti), si ravvisa l'impossibilità di considerare tali giurisdizioni incluse tra i soggetti *white listed* ai fini dell'applicazione della disposizione antielusiva ACE.



L'indagine sulla composizione della compagine sociale, tuttavia, deve essere effettuata tenendo in considerazione le seguenti due esimenti:

- a) presenza di una società quotata: si valuta solo la composizione dei soci controllanti in base ai requisiti di cui all'articolo 2359 del codice civile; va da sé che qualora non sia identificabile alcun soggetto controllante effettivo, la predetta indagine deve concludersi al livello della società quotata stessa;
- b) presenza di un fondo di investimento regolamentato e localizzato in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni: non si richiedono informazioni in merito ai sottoscrittori del fondo medesimo.

Resta, ovviamente, fermo anche in relazione ai soggetti cui si applicano le predette esimenti l'esame dei flussi provenienti dall'estero per valutare la creazione artificiosa di base ACE, secondo le prescrizioni contenute nell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000.

Con riguardo alle disposizioni dinanzi illustrate, finalizzate a evitare la moltiplicazione del beneficio, il contribuente può richiederne la disapplicazione mediante apposito interpello probatorio di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 dello Statuto del contribuente, laddove ritenga che tale proliferazione del beneficio non si verifichi.

Per quanto concerne le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, per ottenere la disapplicazione della disciplina antielusiva speciale sarà necessario fornire le informazioni e la documentazione atte a dimostrare che a fronte di una sola immissione di denaro non possa essersi moltiplicata la base di calcolo dell'ACE mediante una reiterazione di atti di apporto a catena all'interno delle società del gruppo. In presenza di operazioni con soggetti del gruppo non residenti, sarà onere del contribuente fornire le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare che le somme oggetto di trasferimento ai soggetti esteri del gruppo non siano rientrate nel gruppo determinando a fronte di una sola immissione di denaro la potenziale duplicazione della base di calcolo dell'ACE mediante una reiterazione di atti di apporto a catena all'interno delle società del gruppo.

Con riferimento alla previsione contenuta nel nuovo comma 4 dell'articolo 10, ferme restando le predette esimenti, per ottenere la disapplicazione della disciplina antielusiva speciale sarà necessario fornire contestualmente:

- a) le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare, in modo inequivocabile, la provenienza dei conferimenti da un soggetto residente in un Paese white listed al fine di ovviare alla mancanza di scambio di informazioni con il Paese non white listed;



- b) le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare che a fronte di una sola immissione di denaro non possa essersi moltiplicata la base di calcolo dell'ACE mediante una reiterazione di atti di apporto a catena all'interno delle società del gruppo, neanche mediante il trasferimento ed il successivo reingresso di somme di denaro a favore di soggetti esteri.

Infine, qualora l'indagine di cui al comma 4 abbia evidenziato la provenienza dei conferimenti in denaro da soggetti diversi da quelli domiciliati in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, il comma 5 prevede un criterio forfetario per ridurre la variazione di capitale proprio di cui all'articolo 5 operata in applicazione del comma 4. In particolare, è necessario valutare tutti i flussi di denaro (movimentati mediante operazioni di cui all'articolo 10) tra il soggetto localizzato in un Paese che non consente lo scambio di informazioni e gli altri soggetti del gruppo della conferitaria, al fine di individuare un indicatore che deve essere utilizzato per ripartire proporzionalmente la penalizzazione di cui al comma 4 tra le società conferitarie del gruppo (o quelle destinatarie di una delle operazioni di cui all'articolo 10) che hanno conseguito una base Ace positiva nel periodo d'imposta.

Decorrenza e clausola di salvaguardia

L'articolo 12 reca due clausole di salvaguardia finalizzate, in linea di massima, ad evitare di penalizzare comportamenti non coerenti con alcune disposizioni del decreto.

Per meglio comprendere la portata di tali norme, occorre considerare, come accennato in premessa, che il decreto effettua numerosi interventi che scaturiscono da differenti "elementi":

- a) la revisione delle disposizioni di attuazione dell'ACE al fine di gestire gli effetti delle modifiche apportate con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 in tema di composizione e struttura del bilancio dei soggetti diversi da coloro che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- b) l'aggiornamento delle disposizioni per le persone fisiche e le società di persone esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria a seguito delle modifiche operate dalla legge di bilancio per il 2017 nonché l'introduzione di ulteriori norme specifiche derivanti da norme di rango primario;
- c) la necessità di chiarire alcuni aspetti che hanno determinato incertezze in ordine alla determinazione dell'ACE;



d) la rivisitazione delle disposizioni antielusive alla luce della esperienza di questi primi anni di applicazione dell'agevolazione ACE, nonché l'inserimento di ulteriori disposizioni di dettaglio.

Ebbene, relativamente alle disposizioni di cui alla lettera a) - che sono state recepite all'interno degli articoli 5 e 11 del decreto - si ricorda che le nuove modalità di contabilizzazione dei fenomeni aziendali sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci del medesimo esercizio. Per tali motivi le relative disposizioni indicate nei citati articoli hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e, in particolare, quelle contenute nell'articolo 5, commi 4, 5, 7 e 8 relative, rispettivamente, alla disciplina delle azioni proprie, dei finanziamenti infruttiferi infragruppo, delle rilevazioni operate in sede di *first time adoption* dei principi contabili, della valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati.

In considerazione della circostanza che, sulle fattispecie dianzi menzionate, i nuovi principi contabili nazionali hanno adottato gli stessi criteri di rilevazione già previsti dai principi contabili internazionali, i citati commi 4, 5, 7 e 8 regolano allo stesso modo i soggetti OIC e quelli *IAS adopter* uniformando il trattamento tributario ai fini della determinazione della base ACE.

Ciò premesso, il comma 1 fa salvi, in buona sostanza, eventuali comportamenti adottati dai soggetti *IAS adopter* in modo non coerente (ovvero coerente) con le disposizioni contenute nei richiamati commi, per i periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore del presente decreto, i cui termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente a detta data. In sostanza, la norma rende definitiva la determinazione della base ACE limitatamente agli effetti delle rilevazioni contabili delle fattispecie sopra menzionate, per i periodi d'imposta pregressi, a prescindere dal comportamento adottato dal contribuente.

Le nuove disposizioni non incidono, quindi, sulle modalità della determinazione della base ACE relativa ai periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore. Tuttavia, nel determinare gli incrementi di capitale proprio a partire dai periodi d'imposta successivi dovrà tenersi conto delle nuove disposizioni anche in relazioni ai fenomeni rilevati nei periodi d'imposta precedenti.

Tra le disposizioni di cui alla lettera b) si inseriscono quelle dell'articolo 3, comma 3 (gestione delle eccedenze ACE trasformabili in credito d'imposta IRAP), dell'articolo 5, comma 3 (sterilizzazione della base ACE fino a concorrenza dei titoli o valori mobiliari), dell'articolo 8 del decreto (per i soggetti Irpef) la cui decorrenza è stabilita dalle norme di rango primario.

L'ambito della lettera c) è, invece, circoscritto a quanto contenuto nell'articolo 5, comma 4 (in tema di effetti della riduzione permanente da operare a seguito dell'acquisto di azioni proprie ai sensi



dell'art. 2357 del c.c.), nell'articolo 5, comma 9 (in tema di rilevanza del fondo di dotazione per le stabili organizzazioni), nonché nell'articolo 9 (concernente l'esclusione dall'ambito soggettivo delle società agricole). Si tratta, infatti, di chiarimenti volti a confermare quanto già chiarito dall'Agenzia delle entrate ovvero finalizzati a precisare, in un'ottica interpretativa, il corretto comportamento da adottare. Tali disposizioni, in considerazione della loro portata chiarificatrice, non possono che riguardare tutti i periodi d'imposta di applicazione della disciplina ACE.

Infine, la lettera d) riguarda disposizioni innovative che sono state ritenute necessarie per correggere alcune distorsioni nell'applicazione della disciplina ACE. Tra esse si segnalano quelle di cui all'articolo 5, comma 8, lettera b) (relative alla irrilevanza ai fini ACE delle plusvalenze derivanti da conferimenti d'azienda), nonché quelle di cui all'articolo 10 concernenti le disposizioni antielusive.

Anche per queste disposizioni che, nella sostanza, incidono sui comportamenti pregressi è stata prevista un'apposita clausola di salvaguardia. Sulla base del comma 2 dell'articolo 12, infatti, con riferimento ai periodi d'imposta di vigenza della disciplina ACE e fino a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della variazione del capitale proprio, relativa ai medesimi periodi d'imposta. Anche in tal caso, quindi, le nuove disposizioni non incidono sulle modalità della determinazione della base ACE relativa ai periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore. Tuttavia, nel determinare gli incrementi di capitale proprio a partire dalla loro entrata in vigore - che, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), non può che essere coincidente con il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto - dovrà tenersi conto delle nuove disposizioni anche in relazione ai fenomeni rilevati nei periodi d'imposta precedenti.

